

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 1546 del 29/07/2024 RIMINI

Proposta: DLV/2024/1584 del 29/07/2024

Struttura proponente: SERVIZIO TERRITORIALE EST
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 1146 DEL 06/06/2024 DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI CONDIZIONALITÀ PER BENEFICIARI DI NASPI O DIS-COLL - AREA TERRITORIALE EST - CENTRO PER L'IMPIEGO DI RIMINI

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO TERRITORIALE EST

Firmatario: ANNAMARIA DITERLIZZI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Marco Morri

Firmato digitalmente

LA DIRIGENTE

Visti:

- la l.r. 1° agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii. recante “*Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro*” ed in particolare:
 - l’art. 32 bis “*Agenzia regionale per il lavoro*”, inserito dall’art. 54 della l.r. n. 13/2015 e ss.mm., ed in particolare il co. 2, lett. g), in base al quale l’Agenzia Regionale per il Lavoro provvede a governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro;
- il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*” ed in particolare:
 - l’art. 2 “*Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro*” con cui si prevede un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che determini i tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse categorie di utenti;
 - l’art. 21 “*Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito*” che descrive i meccanismi di condizionalità, gli obblighi e le sanzioni per i percettori di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);
- il d.m. 11 gennaio 2018, n. 4 attuativo dell’art. 2, d.lgs. n. 150/2015, recante le “*Linee di indirizzo triennali dell’azione in materia di politiche attive*” ed in particolare:
 - l’art. 4 “*Tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti*”;
- il d.m. 10 aprile 2018, n. 42 recante la definizione dell’offerta di lavoro congrua, ai sensi degli artt. 3 e 25 del d.lgs. n.150/2015;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ANPAL del 26 luglio 2017 n. 18, come modificata dalla successiva deliberazione del 10 luglio 2018 n. 27, che regola la composizione e il funzionamento del “*comitato per ricorsi in tema di condizionalità*” previsto all’art. 21, co. 12, del d.lgs. n. 150/2015;
- la delibera del Comitato per i ricorsi di condizionalità del 2 dicembre 2019, n. 54 che approva i “*criteri adottati nelle valutazioni dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12, del D.lgs. 150/2015*”;
- la nota del Direttore Generale dell’ANPAL dell’11 giugno 2018 n. 7122 con cui si forniscono indicazioni operative circa le modalità di comunicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dai CPI ai sensi dell’art. 21, co. 10, del d.lgs. n. 150/2015;
- la circolare ANPAL 5 agosto 2022, n. 1 avete ad oggetto “*Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL, nonché di gestione della condizionalità a seguito delle innovazioni previste dal programma*”;
- la nota operativa ANPAL 5 dicembre 2022, avente ad oggetto: “*Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL – seguiti*”;
- la circolare dell’INPS 15 dicembre 2016, n. 224 avente per oggetto “*Misure di condizionalità e regime sanzionatorio per i percettori delle prestazioni di disoccupazione ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI di cui all’art. 21 del Decreto legislativo n. 150 del 2015 come integrato dal d.lgs. n.185 del 2016*”;
- la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 marzo 2016, n. 3374 avente ad oggetto “*richiesta di chiarimenti e indicazioni sulla normativa in materia di stato di disoccupazione – d.lgs. 150/2015*” e in particolare il punto Q.7. “*giustificato motivo*”;
- il d.l. 5 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla l. 3 luglio 2023, n. 85, “*Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro*” ed in particolare l’art.12, co. 5, in merito alle modalità di convocazione per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato, di cui all’art. 20 d.lgs. n. 150/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2023, n. 1315 avente ad oggetto: “*Approvazione delle indicazioni operative per i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e per i soggetti accreditati alla formazione per l’attuazione dei programmi di politica attiva*”;
- il D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 112 “*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025*” ed in particolare:

- l'art. 3 co. 1, in merito all'attribuzione delle funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero del Lavoro, con la conseguente soppressione di ANPAL;
- l'art. 3, co. 4 riportante “ogni riferimento all'ANPAL contenuto in norme di legge o in norme di rango secondario è da intendersi riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni del presente decreto”;
- il D.P.C.M. 22 novembre 2023, n. 230 avente ad oggetto “Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione”, pubblicato in GU n.38 del 15-2-2024 ed entrata in vigore dal 1° marzo 2024.

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 1146 del 06/06/2024 avente a oggetto “Provvedimento di applicazione del regime di condizionalità per beneficiari di Naspi o Dis-coll – Area Territoriale Est – Centro per l'Impiego di Rimini - periodo 16-31 maggio 2024”, resa nei confronti di soggetti beneficiari Naspi o Dis-coll, tra i quali la titolare di domanda Naspi n. INPS.3201.11/10/2023.0260599;

Richiamata la propria comunicazione tramite PEC alla sede INPS competente e al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Prot. 11/06/2024.0221532.U, di trasmissione del provvedimento sanzionatorio n. 1146 del 06/06/2024 adottato ai sensi dell'art. 21, co. 10, del d.lgs. n. 150/2015 in applicazione del regime di condizionalità per beneficiari di strumenti di sostegno al reddito;

Dato atto che il suddetto provvedimento è stato assunto per eventi di condizionalità conseguenti a imputazione degli esiti di appuntamenti da parte dei propri operatori e/o di ricezione di comunicazioni formali via PEC, da parte dei soggetti privati accreditati nel periodo 16-31 maggio 2024 e, nello specifico, trattasi, per la titolare di domanda Naspi n. INPS.3201.11/10/2023.0260599, di una mancata presentazione ad un appuntamento per un'attività di politica attiva, concordata nel patto di servizio con prot. n. 27312 del 24/01/2024, come indicato alla riga 45 dell'allegato 1 e relativa scheda privacy della determinazione dirigenziale n.1146 del 06/06/2024.

Preso atto che in data 17/06/2024 è pervenuta a mezzo PEC la comunicazione da parte dell'ufficio INPS competente – ns. prot. n. 226350.E del 17/06/2024- della non applicazione della sanzione di condizionalità per la titolare di domanda Naspi n. INPS.3201.11/10/2023.0260599 in quanto in congedo di maternità.

Richiamato l'art. 24 del Dlgs. 151/2001 TU delle “Disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” che dispone il diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione per la lavoratrice madre se, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria, risulta disoccupata e in godimento della Naspi;

Preso atto che in questo caso la prestazione di disoccupazione si sospende per poi essere ripristinata per la parte residua al termine del periodo di maternità e pertanto per la titolare di domanda Naspi n. INPS.3201.11/10/2023.0260599 la Naspi era sospesa alla data di mancata presentazione e, quindi, l'evento non era sanzionabile;

Ritenuto per quanto sopra esposto:

- di rettificare la Determinazione n. 1146 del 06/06/2024 in via di revisione e autotutela amministrativa decisoria ex art.21 nonies L. 241/1990 e ss.mm.ii. **esclusivamente** nei confronti della titolare della domanda Naspi n. INPS.3201.11/10/2023.0260599, indicata alla riga 45 dell'allegato 1, identificata nella scheda privacy, parte integrante e sostanziale, annullando il relativo evento di condizionalità;
- di ritenere **invariate** tutte le altre sanzioni già disposte nel sopra richiamato provvedimento n.1146 del 06/06/2024;
- di comunicare tramite PEC il presente provvedimento, entro 5 giorni dall'adozione, all'INPS competente e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visti:

- il Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 “General Data Protection Regulation”;

- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;
- la l. 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.

Richiamate infine:

- le deliberazioni della Giunta Regionale:
 - n. 1620 del 29 ottobre 2015 “Approvazione Statuto dell’Agenzia Regionale per il Lavoro in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
 - n. 364 del 11 marzo 2019 “Approvazione modifica del regolamento di organizzazione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1927/2016 e di quanto disposto con delibera di Giunta Regionale n. 2181/2017” e ss.mm.ii.;
 - n. 1004 del 20/6/2022 recante “Definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1123/2018”;
 - n. 191 del 5.2.2024 “Assunzione di un Dirigente ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii. per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro” e la relativa presa d’atto con determinazione n. 246 del 15/02/2024 recante “Conferimento incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale per il lavoro, ai sensi dell’art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii., di cui la deliberazione della Giunta Regionale n. 191 del 5/2/2024 – presa d’atto”;
- le determinazioni del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro:
 - n. 79 del 26 ottobre 2016 con la quale ha adottato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia stessa, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1927 del 21 novembre 2016, come successivamente modificato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2181 del 28 dicembre 2017 ed in particolare l’art. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - n. 284 del 10 aprile 2017 con la quale il Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro ha definito le “Modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali dell’Agenzia per il lavoro dell’Emilia-Romagna”;
 - n. 664 del 21 giugno 2018 “Assegnazione del personale ai servizi territoriali dell’Agenzia Regionale per il Lavoro”;
 - n. 1277 del 7 dicembre 2018 “Dirigenti delle Province e della Città metropolitana di Bologna trasferiti all’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 1 c. 793 della L. n. 205/2017. Proroga incarichi dirigenziali anno 2019.” e n. 1553 del 10 dicembre 2019 “Conferimento incarichi dirigenziali presso l’agenzia regionale per il lavoro con decorrenza 1° gennaio 2020”;
 - n. 1257 del 7 agosto 2020 “Macrostruttura dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna. Modificazione ambiti territoriali”;
 - n. 1373 del 11 settembre 2020 assunzione di n. 4 dirigenti “Servizio Territoriale del Lavoro” e “Servizio Integrativo del Lavoro” presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro;
 - n. 235 del 4 marzo 2021 “Macrostruttura dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna. Modificazione a seguito riorganizzazione del Servizio Affari Generali, Bilancio e Risorse Umane”;
 - n. 1368 del 24 novembre 2021 “Istituzione, descrizione e graduazione di nuove posizioni organizzative. Riapprovazione con modifiche dei criteri generali per la gestione dell’istituto delle posizioni organizzative e dei criteri per la loro graduazione”;
 - n. 1486 del 20 dicembre 2021 “Conferimento incarichi di responsabilità di Posizione Organizzativa 2022-2024 presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro”;
 - n. 1256 del 14 ottobre 2022 “Ripartizione delle competenze in tema di Privacy e Linee Guida per i soggetti attuatori e gli incaricati dell’Agenzia Regionale per il Lavoro - Abrogazione della determinazione n.1141/2018”;
 - n. 457 del 16 marzo 2023 “Conferimento dell’incarico di responsabile di Posizione Organizzativa di Direzione “CPI RIMINI” dell’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna”;
 - n. 2219 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali di responsabile dei Servizi Territoriali, Politiche del Lavoro, Affari Generali e Risorse umane, Bilancio e

Patrimonio, Innovazione e Trasformazione digitale presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro con decorrenza 1/1/2024”;

- n. 144 del 31 gennaio 2024 con cui è approvato il P.I.A.O. 2024-2026 “Piano integrato di attività e organizzazione dell’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna 2024-2026 – Approvazione”;
- le determinazioni del Dirigente dell’Agenzia Regionale per il Lavoro del Servizio Territoriale Est:
 - n. 14 del 11 gennaio 2024 “Deleghe di competenze dirigenziali ai titolari di incarichi di elevata qualificazione del Servizio territoriale area est – ambiti di Forlì-Cesena e di Rimini”;
 - n. 52 del 17 gennaio 2024 “Individuazione dei responsabili di procedimento ai sensi dell’art. 5 e ss.mm.ii. della L. n. 241/90 – ambito territoriale area Est ambiti di Forlì-Cesena e di Rimini”;
 - n. 534 del 29/03/2024 “Approvazione articolazione organizzativa del Servizio Territoriale Est ambiti di Forlì-Cesena e Rimini con relative competenze, attribuzioni e assegnazione del personale alle unità organizzative”.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii, è Marco MORRI, titolare di incarico di Elevata Qualificazione di Direzione del Centro per l’Impiego di Rimini, così come stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 52 del 17/01/2024;

Attestato che sia la sottoscritta Dirigente del Servizio Territoriale Area Est dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna, dott.ssa Annamaria Diterlizzi, sia il Responsabile del Procedimento non si trovano in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi ex art. 6 bis della L. n. 241/1990;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. **di rettificare** la Determinazione 1146 del 06/06/2024, in sede di revisione e autotutela amministrativa decisoria ex art. 21 nonies L.241/1990 e ss.mm.ii., **esclusivamente** nei confronti della titolare di domanda Naspi n. INPS.3201.18/01/2024.0015288, indicata alla riga 45 dell’allegato 1, identificata nella scheda privacy, parte integrante e sostanziale, **annullando** il relativo evento di condizionalità;
2. di dare atto che i dati essenziali relativi alla titolare di Naspi, nei confronti della quale viene compiuta la suddetta rettifica, è identificata nell’allegato 1 e compiutamente identificata nella relativa scheda privacy, parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
3. di confermare in ogni restante parte quanto disposto nella propria determinazione dirigenziale n. 1146 del 06/06/2024;
4. di trasmettere tramite PEC, entro 5 giorni dall’adozione, all’INPS competente e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il presente provvedimento;
5. di comunicare alla percettrice di Naspi interessata il presente provvedimento tramite pubblicazione al link <https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/atti-amministrativi/rn/condizionalita>;
6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è Marco MORRI, titolare di incarico di Elevata Qualificazione di Direzione del Centro per l’Impiego di Rimini, così come stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 52 del 17/1/2024;
7. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Annamaria Diterlizzi
Firmato digitalmente

Documento prodotto e conservato in originale informatico. L’eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 e l’art. 3 bis, co. 4 bis del “Codice dell’Amministrazione digitale”.

Allegato 1 - percettori di NASPI o DIS-COLL con eventi di condizionalità di cui al D. Lgs. 150/15

Centro Impiego di RIMINI

Num. Progr.	Provvedimento di condizionalità	Protocollo della domanda di sostegno al reddito (NASPI o DIS-COLL)	Data della domanda di sostegno al reddito	Data evento di tipo X07 corrispondente alle indicazioni di cui al d.lgs. 150/15, art.21, comma 7, lettera a) e b)	Annullamento numero evento di condizionalità
RIGA N. 45	DETERMINA n. 1146 del 06/06/2024	INPS.3201.11/10/2023.0260599	11/10/2023	27/05/2024	ANNULLAMENTO evento <i>"Prima mancata presentazione"</i>

Scheda Privacy contenente dati personali non accessibili ai sensi del Regolamento Europeo
679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003